



# COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Albo P. 109  
del 12/03/2018  
al 27/03/2018

ORDINANZA n. 22 del 08 marzo 2018

ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 18 DEL 21.02.2018 – VALENTINI GIULIANA

## IL SINDACO

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 18 del 21.02.2018, con la quale veniva disposto alla signora Valentini Giuliana, nata a Posta il 06.06.1949 di provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato di "presunta proprietà", censito al foglio 8 part. 85, da eseguirsi sotto la vigilanza e responsabilità di tecnico abilitato entro e non oltre 40 giorni dalla notifica della presente per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità.;

**Dato atto** che con nota prot. 1602 del 07.03.2018 la sig.ra Valentini Giuliana ha comunicato l'errata attribuzione della proprietà di cui al foglio 8 part. 85.;

**Dato atto** che, per mero errore, si è attribuito il suddetto bene alla sig.ra Valentini Giuliana nata a Posta il 06.06.1949;

**Ritenuto** di dover emettere provvedimento di annullamento dell'Ordinanza n. 18 del 21.02.2018;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## ORDINA

L'annullamento dell'Ordinanza n. 18 del 21.02.2018.

## DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata a:

- Valentini Giuliana, in via di Pietrapapa 10, 00146 Roma;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Rieti
- Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Posta;
- Al Comando Carabinieri di Borbona;
- Al Comando Carabinieri Forestali di Posta;

## COMUNICA



# COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimiliano Giorgini presso il Servizio Tecnico,

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



Il Sindaco  
Serenella Clarice

*Serenella Clarice*